



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE

ORDINANZA

N. ORM-2019-145 DATA 04/03/2019

**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA SPONDA
SINISTRA IDROGRAFICA DEL TORRENTE POLCEVERA – VIA PERLASCA E
LIMITROFE
Secondo aggiornamento**

	Il Dirigente
	Ing. Carlo Merlino



COMUNE DI GENOVA

125 2 0 - DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI - SETTORE REGOLAZIONE
Schema Provvedimento N. 2019-POM-148 del 04/03/2019

ORDINANZA

TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA SPONDA SINISTRA IDROGRAFICA DEL TORRENTE POLCEVERA – VIA PERLASCA E LIMITROFE Secondo aggiornamento

IL DIRIGENTE

Premesso che, con le Ordinanze del Sindaco n. 282 del 14/8/2018, n. 283 del 15/08/2018, n. 307 del 26/08/2018 e n. 314 del 07/09/2018, venivano attuate le misure volte alla gestione emergenziale resasi necessaria a seguito del cedimento del viadotto autostradale A10, cosiddetto “*Ponte Morandi*”;

Richiamate le Ordinanze Dirigenziali precedentemente emesse, e ritenuto indispensabile emanare il presente provvedimento al fine di predisporre ulteriori modifiche alla viabilità da istituirsi a seguito dell’evento accidentale accaduto;

Riscontrata la necessità di ricercare sempre migliori soluzioni onde garantire la massima fluidità possibile del traffico veicolare anche sulla sponda sinistra idrografica del torrente Polcevera e **definire gli interventi atti a non aggravare il transito ai veicoli, e ai complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva superiore a t. 7,5 afferenti alle attività economico produttive della zona muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico;**

Preso atto della recente disciplina della circolazione stradale adottata a seguito dell’apertura alla viabilità della sponda destra idrografica del torrente Polcevera (via 30 giugno 1960);

Constatato il buon esito di questa, e tenuto conto della possibilità di riutilizzare anche i sedimi della sponda sinistra idrografica del torrente Polcevera, composti dalla via Perlasca e dalla via Argine Polcevera;

Ravvisata dunque la necessità di provvedere alla regolamentazione della disciplina della circolazione pedonale e veicolare, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica nonché garantire la sicurezza della circolazione stradale, rendendo evidente che nei tratti delle vie nel dispositivo indicate non sia permessa la sosta, il transito veicolare e pedonale;

Ritenuto di dover regolamentare temporaneamente la disciplina della circolazione e della sosta veicolare nelle vie indicate nel dispositivo del presente provvedimento;

Valutato opportuno regolamentare la circolazione nelle vie in oggetto, secondo i criteri dell’incolumità fisica delle persone e della materiale sicurezza delle cose, disponendo la limitazione della velocità massima a 30 Km/h, per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità preesistente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

Accertato che la via Argine Polcevera e via Perlasca intersecano sul lato a levante alcune vie, e ritenuto

opportuno adottare provvedimenti di circolazione stradale mirati a consentire la priorità nell'ordine della precedenza dei flussi veicolari;

Riconosciuta la necessità di provvedere in merito, istituendo l'obbligo di arrestare la marcia per i veicoli provenienti dalle vie laterali alle intersezioni con la principale corrente di traffico delle via Perlasca;

Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°4 del 16.02.2010;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino a cessate esigenze, nelle sottoelencate vie sono stabilite le seguenti prescrizioni:

VIA PERLASCA (tratto compreso tra la via Ugo Polonio e la via Campi):

- 1) ripristino del **doppio senso** di circolazione veicolare con direzione consentita da monte a mare e viceversa;
- 2) strada suddivisa in due corsie, una per ogni senso di marcia;
- 3) limite massimo di velocità di **30 km/h**;
- 4) nella rampa ascendente di collegamento che, dalla via Perlasca, adduce a via al ponte Polcevera, è istituito il senso unico di marcia con direzione monte. I veicoli che percorrono tale tratto di strada, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via al ponte Polcevera, hanno l'obbligo di fermarsi (**STOP**) e dare la precedenza ai veicoli che percorrono, in gran numero, quest'ultima;
- 5) i veicoli che percorrono la via Perlasca in direzione monte, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Ugo Polonio hanno l'obbligo della **direzione** di svolta a **destra** (monte), successivamente all'immissione in quest'ultima;
- 6) i veicoli che percorrono la via Perlasca in direzione monte, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Argine Polcevera, all'altezza del civico 16, hanno l'**obbligo** di proseguire **diritto**;
- 7) i veicoli che percorrono la via Perlasca in direzione mare, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Francesco Campora, hanno **obbligo** di proseguire **diritto**;
- 8) i veicoli che percorrono la via Perlasca con direzione di marcia verso mare, giunti in corrispondenza della rampa discendente proveniente dalla via al Ponte Polcevera, hanno **obbligo** di proseguire **diritto**;
- 9) i veicoli che percorrono la via Perlasca con direzione di marcia verso mare, giunti in corrispondenza della rampa ascendente che adduce alla via al Ponte Polcevera, hanno **obbligo** di proseguire **diritto**;
- 10) i veicoli che percorrono la via Perlasca in direzione mare, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Questa, hanno **obbligo** di proseguire **diritto**;
- 11) sul lato a levante del tratto di strada compreso tra la via Campi e il palo della pubblica illuminazione A36, e nel tratto di strada compreso tra il civico 53 o rosso e la via F.lli Bronzetti, sono istituiti settori di sosta riservati alle autovetture con disposizione rasente al marciapiede;
- 12) su ambo i lati della strada, fuori dai limiti tracciati, è **vietata** la **sosta** e la **fermata** veicolare;
- 13) in entrambe le direttrici di transito per tutta l'estensione della via Perlasca, è **vietata** la manovra di **sorpasso**.

RAMPA DISCENDENTE DA VIA AL PONTE POLCEVERA

- 1) nel tratto terminale della rampa discendente di collegamento, a senso unico di marcia verso monte, che dalla via al ponte Polcevera si immette nella via Perlasca, i conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di fermarsi (STOP), dare la precedenza al traffico veicolare proveniente dalla via Perlasca, e obbligo di proseguire diritto con direzione di marcia consentita verso monte successivamente all'immissione in quest'ultima;
- 2) su ambo i lati della rampa, è vietata la sosta veicolare.

VIA ARGINE POLCEVERA

- 1) limite massimo di velocità di 30 km/h;
- 2) tratto compreso tra Ponte Monsignor Romero e Via Campi è istituito il senso unico di marcia con direzione da mare a monte;
- 3) tratto compreso tra via Campi e lo stipite monte/ponente del civico 16, è istituito il senso unico di marcia con direzione da mare a monte;
- 4) nel tratto di strada compreso tra la via Campi e il civico 9, è istituito il divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata;
- 5) sul lato a levante compreso tra il civico 9 e lo stipite monte/ponente del civico 16, è consentita la sosta veicolare con disposizione rasente al marciapiede;
- 6) i veicoli giunti in corrispondenza dello stipite lato monte/ponente del civico 16, hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dal sottopasso ferroviario lato levante della via Questa;
- 7) nel tratto compreso tra la via Perlasca e il sottopasso ferroviario della via Questa è istituito il doppio senso di circolazione veicolare;
- 8) i veicoli che percorrono tale tratto di strada, diretti verso ponente, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Perlasca, hanno l'obbligo di fermarsi (STOP), di dare la precedenza e obbligo della direzione a destra (monte), successivamente all'immissione in quest'ultima;
- 9) nel sottopasso ferroviario della via Questa è istituito il doppio senso di circolazione veicolare regolamentato a senso unico alternato, disciplinato a vista, con diritto di precedenza per i veicoli provenienti dalla via Questa (levante);
- 10) nel sottopasso ferroviario in questione, che adduce alle vie Questa e Borsieri, è istituito il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a m. 2,00;
- 11) nel sopracitato sottopasso ferroviario, che adduce alle vie Questa e Borsieri, è istituito il divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a m. 2,30;
- 12) I veicoli aventi lunghezza superiore a m.7 provenienti dallo stacco dei civici 3 e 5, giunti in corrispondenza dell'impianto semaforico ubicato all'intersezione con la via Perlasca, hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni luminose dell'impianto semaforico ivi ubicato e successivamente l'obbligo di proseguire la marcia con direzione consentita a destra (monte), successivamente all'immissione nella corrente di traffico di quest'ultima; in caso di mancato funzionamento del semaforo tutti i conducenti dei veicoli che percorrono tale tratto di strada hanno l'obbligo di rallentare la marcia, all'occorrenza fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che percorrono la via Perlasca, prima di immettersi nella stessa.
- 13) nel tratto di strada compreso tra il palo della pubblica illuminazione A 38 e passo Torbella, sono altresì istituiti i seguenti provvedimenti:
 - a) senso unico di marcia con direzione consentita da mare verso monte;

- b) divieto di transito pedonale;
- c) divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a m. 2,50;
- d) divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a m. 2,00;
- e) limite massimo di velocità di 30 km/h;
- f) divieto di sosta e fermata veicolare su ambo i lati della carreggiata.

VIA CAMPI

- 1) strada a doppio senso di circolazione veicolare con direzione consentita da levante a ponente e viceversa con diritto di precedenza, in corrispondenza del sottopasso ferroviario, per i veicoli provenienti da levante e diretti a ponente
- 2) nel sottopasso ferroviario che adduce alla via Perlasca, è istituito il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a m. 2,40;
- 3) nel sottopasso ferroviario che adduce alla via Perlasca, è istituito il divieto di transito ai veicoli aventi larghezza superiore a m. 2,00;
- 4) su ambo i lati della carreggiata di tale tratto di strada, è vietata la sosta e la fermata veicolare;
- 5) i veicoli, diretti verso ponente, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Perlasca, hanno l'obbligo di fermarsi (STOP), dare la precedenza e obbligo della direzione a destra (monte), successivamente all'immissione in quest'ultima.

VIA FRANCESO CAMPORA

- 1) strada a doppio senso di circolazione veicolare, con direzione di marcia consentita da levante a ponente e viceversa, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario che adduce alla via Teresa Durazzo Pallavicini e la via Perlasca;
- 2) i veicoli che percorrono tale tratto di strada, diretti verso ponente, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Perlasca, hanno l'obbligo di fermarsi (STOP), di dare la precedenza e obbligo della direzione di svolta a destra (monte), successivamente all'immissione in quest'ultima;
- 3) su ambo i lati della carreggiata di tale tratto di strada, è vietata la sosta e la fermata veicolare;

VIA LEPANTO

- 1) strada a doppio senso di circolazione veicolare, con direzione di marcia consentita da levante a ponente e viceversa;
- 2) su ambo i lati della carreggiata, è vietata la sosta e la fermata veicolare;
- 3) i veicoli che percorrono la via Lepanto, diretti verso ponente, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Perlasca, hanno l'obbligo di fermarsi (STOP), dare la precedenza ai veicoli che percorrono, in gran numero, la principale corrente di traffico transitante in quest'ultima;
- 4) nel sottopasso ferroviario che adduce alla via Perlasca, è istituito il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a m. 2,90.

VIA FRATELLI BRONZETTI

- 1) strada a senso unico di circolazione veicolare, con direzione di marcia consentita da ponente a levante nel tratto compreso tra la via Perlasca e la via Teglia;
- 2) i veicoli che percorrono il tratto terminale (levante), della via in parola, ove questa si immette nell'intersezione composta dalla via Teglia e via Rivarolo, hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni luminose imposte dall'impianto semaforico ivi ubicato. In caso di mancato funzionamento del semaforo, i conducenti dei veicoli hanno l'obbligo di rallentare la marcia, all'occorrenza fermarsi, e dare la precedenza ai veicoli che percorrono in gran numero le succitate vie prima di immettersi nella principale corrente di traffico;
- 3) nel sottopasso ferroviario esistente in corrispondenza del civico 24, è istituito il divieto di transito ai veicoli aventi altezza superiore a m. 3,30;
- 4) su ambo i lati della carreggiata è vietata la sosta e la fermata veicolare;
- 5) limite massimo di velocità di 30 Km/h.

VIA PERLASCA (tratto compreso tra la Via Campi e la Via Raffaele Pieragostini)

- 1) ripristino del doppio senso di circolazione veicolare con direzione consentita da monte a mare e viceversa;
- 2) strada suddivisa in due corsie, una per ogni senso di marcia;
- 3) limite massimo di velocità di 30 Km/h
- 4) i veicoli che percorrono la Via Perlasca con direzione mare all'intersezione con la Via Raffaele Pieragostini possono svoltare in direzione levante e ponente;
- 5) i veicoli che percorrono la Via Perlasca in direzione mare, all'altezza di Via Argine Polcevera hanno l'obbligo di proseguire diritto.
- 6) I veicoli, e i complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a t. 7,5 (per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circolino nel tratto di strada in parola il solo trattore, il limite di cui sopra deve essere riferito unicamente al trattore medesimo) e muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico hanno la possibilità, giunti all'intersezione di cui al precedente punto 5) di accedere a via Argine Polcevera tramite "movieri" equipaggiati secondo il Disciplinare Tecnico sulle prescrizioni relative agli indumenti e ai dispositivi autonomi per rendere visibile il personale impiegato sulla strada, al fine di adottare tutti quei comportamenti coerenti con le necessità del momento, riconducibili ad una salvaguardia della circolazione e della viabilità stradale; la massa del trattore, deve coincidere con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tali disposizioni non si applicano per i veicoli eccezionali e per i trasporti in condizioni di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 10, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche.
- 7) il tratto a levante che adduce al Ponte Monsignor Romero è istituito il senso unico di marcia da mare a monte;

PONTE MONS. ROMERO

- 1) strada a doppio senso di circolazione suddivisa in tre corsie di marcia:
- 2) quella centrale e lato a monte con direzione consentita da levante a ponente;
- 3) quella lato a mare con direzione consentita da ponente a levante. I veicoli che percorrono tale corsia di transito, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via Argine Polcevera, hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni luminose imposte dall'impianto semaforico ivi ubicato e della direzione obbligatoria a sinistra verso monte;
- 4) I veicoli che percorrono in direzione ponente la corsia a monte, giunti in corrispondenza dell'intersezione con la via 30 giugno 1960, hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni luminose imposte dall'impianto semaforico ivi ubicato e della direzione obbligatoria a destra verso monte.

PONTE di CORNIGLIANO

- 1) nella carreggiata a monte è istituito il divieto di circolazione veicolare;
- 2) i veicoli provenienti da ponente, che percorrono il ponte di Cornigliano con direzione levante, giunti all'altezza della via Perlasca, hanno l'obbligo della direzione obbligatoria diritto verso levante.

Il presente atto è reso noto al pubblico mediante la prescritta segnaletica stradale, installata nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

Sono revocate tutte le disposizioni, o parti di esse, emesse in precedenza che si appalesino in contrasto con il presente provvedimento.

Alla Direzione Corpo di Polizia Locale è demandata la verifica della corretta applicazione ed osservanza del presente provvedimento.

Il Dirigente

Ing. Carlo Merlino

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i., o al Ministero Infrastrutture e Trasporti in merito all'apposizione della segnaletica ed attuazione del Codice della Strada, ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.